MISURE URGENTI PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL SETTORE AGROALIMENTARE

Art. 1-ter

Proroga di agevolazioni previdenziali

Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2008, non più in vigore dal 12 aprile 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
Estremi	Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rilancio-competitivo-del-settore-agroalimentare/art-1-ter-proroga-di-agevolazioni-previdenziali/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it